



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI – MACERATA

Via Famiglia Palmieri, 6 (tel. 0733/230797 – fax 0733/266479)

E-mail: ordine.medici.mc@libero.it

Web: ordinemedicimc.regione.marche.it

CIRCOLARE/NOTIZIARIO N° 3/2012

Lettera del Presidente

Carissimi Colleghi,
nel corso degli ultimi due mesi si sono accavallati una serie di provvedimenti governativi che andranno ad incidere in modo sostanziale sull'attività professionale dei Medici e degli Odontoiatri.

Di particolare interesse la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR n. 137/2012 concernente il Regolamento sulla Riforma degli Ordinamenti Professionali previsto dall'art. 3 comma 5.

Per quanto riguarda la professione medica e odontoiatrica non sembrano sussistere difficoltà sull'applicazione della nuova normativa.

La nuova disciplina non modifica le regole sul procedimento disciplinare a carico degli iscritti, né quelle relative alla formazione obbligatoria, in quanto per le professioni sanitarie resta confermata la disciplina ECM.

Naturalmente restano da approfondire i contenuti di eventuali disposizioni regolamentari che gli Ordini potranno emanare per assolvere all'obbligo di aggiornamento degli iscritti e per l'organizzazione di attività di aggiornamento interne all'ente.

Da sottolineare che l'art. 7 comma 1 sancisce chiaramente che la violazione dell'obbligo dell'aggiornamento costituisce illecito disciplinare.

In materia di libera concorrenza e pubblicità informativa, l'art. 4 chiarisce che la pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo, ma deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale

e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Anche in questo caso la violazione dei principi costituisce illecito disciplinare.

L'obbligo di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile professionale, è stato rinviato di un anno (13 agosto 2013).

Resta in ogni caso valida la raccomandazione di dotarsi (se non già stipulata) di idonea copertura assicurativa al di là dell'obbligo di legge, per evitare che il medico resti scoperto e risponda col proprio patrimonio personale in caso di risarcimento per errore professionale.

Nel frattempo il Consiglio Nazionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, e l'ENPAM, potranno stipulare convenzioni collettive che potranno essere utilizzate dai singoli professionisti.

Nei provvedimenti per lo sviluppo anche le norme che interessano la reperibilità dei medici convenzionati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica, sono previste nuove forme organizzative per garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata.



Il Presidente
Prof. Dott. Amerigo Sbriccoli

EVENTI E.C.M.

Corsi di Formazione a Distanza:

1- LINEE GUIDA MINISTERIALI PER GESTIRE E COMUNICARE GLI EVENTI AVVERSI CHE POSSONO ACCADERE IN SANITA'- corso FAD - 18 crediti - 90 euro

2- LA PRIVACY IN AMBITO SANITARIO, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA' - corso FAD - 6 crediti - 40 euro

3- RESPONSABILITÀ LEGALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL RISCHIO E LA SICUREZZA DEI PAZIENTI. I PROFESSIONISTI SANITARI ATTORI DEL GOVERNO CLINICO ASSISTENZIALE - corso FAD - 18 crediti - 90 euro

4- OPERA OMNIA: RISCHIO IN SANITA' - corso FAD - 50 crediti - 125 euro

Gli interessati potranno fruire dei corsi entrando direttamente nella pagina Eventi Ecm del sito internet istituzionale dell'Ordine.

Corsi di Formazione via Fax:

- 1- AUDIT CLINICO** - corso Fax - 12 crediti – gratuito
- 2- CORSO SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI** - corso Fax - 15 crediti – gratuito

Gli interessati potranno fruire dei corsi ritirando il manuale formativo direttamente presso la sede dell'Ordine o facendone richiesta tramite il risponditore automatico allo 06/6841121.

Corsi di Formazione:

UROLOGIA PRATICA - 4/10/2012 - Ospedale Civile Macerata - segreteria organizzativa Tel. 0733/33844 - crediti ECM: 6

CORSO DI CHIRURGIA ESTETICA AMBULATORIALE – 4/10/2012 – Ospedale di Fabriano - corso organizzato dall'Accademia Chirurgica "Durante Scacchi" Tel. 0732/5351

CORSO DI FORMAZIONE PNEUMOLOGICO TUTORIALE - 5/10/2012 – Pescara - segreteria organizzativa Tel. 0733/33844; crediti ECM 7

AGGIORNAMENTI IN ORL – 6/10/2012 – Montegranaro Hotel Horizon - segreteria organizzativa tel. 071/36370

BASIC LIFE SUPPORT – 8/10/2012 - Ced Servizi Macerata Via Ungaretti, 84 - segreteria organizzativa Tel. 0733/33844 - crediti ECM: 10

RESTAURO DEL DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE – 12/10/2012 – FALCONARA M. - Centro Corsi SM Dental Campus - crediti ECM: 17

ATTUALITA' IN PEDIATRICA – 13/10/2012 – BOLOGNA Savoia Hotel Country House - segreteria organizzativa Tel. 0514983200

AGGIORNAMENTO IN UROLOGIA – 13/10/2012 – CIVITANOVA MARCHE - ASUR Marche Area Vasta 3 - segreteria organizzativa Tel. 0733/33844 - crediti ECM: 6

M.M.G. E ALLERGIE – 19/10/2012 – CIVITANOVA MARCHE - Ospedale Civile Sede Polifunzionale Area Vasta n° 3 - segreteria organizzativa Tel. 0733/33844 - crediti ECM. 34

L'ESTETICA NEL SESSO E NELLA COPPIA – 19/10/2012 – MILANO - segreteria organizzativa A.I.S.P.A. tel. 333/9014987

MASSE ANNESSIALI - 20/10/2012 – CREMONA - Ospedale di Cremona - segreteria organizzativa Tel. 0514983200

DALLA NEUROFISIOPATOLOGIA ALLA PRATICA CLINICA – 20/10/2012 – MONTEGIORGIO Centro Medico Cardiomed - segreteria organizzativa Tel. 073333844

FIBRILLAZIONE ATRIALE: DIAGNOSI E STRATEGIE TERAPEUTICHE – 27/10/2012 – Civitanova Marche Hotel Cosmopolitan - segreteria organizzativa Tel. 0541/1830493

ENPAM

NUOVO ENPAM: La Fondazione Enpam ha un nuovo Presidente: Alberto Oliveti è stato eletto al vertice dell'ente pensionistico dei medici e degli odontoiatri italiani con 96 voti su 105. "Vi ringrazio tutti. Cercherò di fare il mio meglio, cercherò di continuare ad essere aperto a qualsiasi contributo – ha detto il neo presidente Alberto Oliveti di fronte ai rappresentanti degli Ordini dei medici e degli odontoiatri d'Italia che hanno partecipato al voto -. Credo che l'Enpam sia una Fondazione solida, l'ho sempre sostenuto e continuerò ad impegnarmi perché lo sia sempre di più". L'elezione si è tenuta sabato 14 luglio nel corso di un Consiglio nazionale straordinario convocato appositamente dopo le dimissioni del Prof. Eolo Parodi.

RIFORMA DELLE PENSIONI ENPAM: Il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha incontrato i rappresentanti dell'Enpam, il 26 luglio. L'Enpam risulta il primo ente previdenziale privatizzato italiano ad aver completato il percorso delle modifiche richieste dal Decreto Salva Italia. La Fondazione dopo aver approvato la sua riforma a fine marzo, l'ha ufficialmente consegnata il 28 maggio 2012 insieme a un'ampia documentazione tecnica. La Fondazione è ora in attesa di una risposta ufficiale.

31/10/2012 – CONTRIBUTO QUOTA B (Libera Professione): L'importo del contributo è calcolato dall'E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere reso alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2012. Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell'Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2012.

CONVENZIONI E SERVIZI ENPAM: La Fondazione Enpam ha stipulato una serie di convenzioni per proporre sconti e/o agevolazioni ai propri iscritti. Le convenzioni riguardano Istituti bancari, Assicurazioni, Viaggi, Vendita auto e moto, Rent a car, Telefonia e TV digitale, Catene alberghiere. Per maggiori informazioni visitate la sezione servizi-integrativi del sito Enpam.

NORMATIVA

RICETTE E PRINCIPIO ATTIVO, COSA DICE IL MINISTERO: Sono pervenute al

Ministero della Salute richieste di chiarimenti sulle disposizioni contenute nel comma 11-bis del D.L. n. 95/2012, riguardanti le nuove modalità di prescrizione di alcuni farmaci nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Si ribadisce, innanzi tutto, che le nuove previsioni normative riguardano le prescrizioni effettuate su ricetta del SSN per pazienti trattati per la prima volta per una patologia cronica o per un nuovo episodio di patologia non cronica (ad esempio, per un nuovo episodio di tonsillite, a distanza di tempo da altro episodio analogo). Il legislatore ha chiaramente evitato il passaggio, nel corso di una terapia già iniziata, dall'impiego di un medicinale a quello di altro medicinale, sia pur di uguale composizione. Nei casi sopra specificati, il medico dovrà sempre indicare sulla ricetta la denominazione del principio attivo del farmaco. Tale indicazione (accompagnata, ovviamente, dagli altri elementi identificativi del medicinale: dosaggio, forma farmaceutica e, se necessaria, via di somministrazione) è necessaria e sufficiente per ottenere la consegna, da parte del farmacista, del medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il farmacista, in base a quanto stabilito dalle norme già in vigore (articolo 11, c. 12, del decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), è tenuto a fornire al paziente il medicinale avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. La nuova disciplina conferma la possibilità che il medico aggiunga una clausola di "non sostituibilità" del medicinale specificato. Il medico, tuttavia, sarà tenuto a motivare nella ricetta stessa le ragioni dell'apposizione di detta clausola. Soltanto quando è presente tale motivazione la ricetta contenente la clausola di non sostituibilità potrà ritenersi conforme alla previsione normativa e potrà legittimare, pertanto, la consegna all'assistito del medicinale indicato dal medico, previa corresponsione da parte del cliente della eventuale differenza fra il prezzo del medicinale e il prezzo di rimborso stabilito, per i medicinali di quella composizione, dall'Agenzia italiana del farmaco.

RICETTE E PRIVACY: Alcune problematiche riguardanti la consegna delle ricette mediche ed il diritto alla privacy sono state raccolte dal Garante. Sintetizziamo gli aspetti più importanti:

- Le prescrizioni mediche contengono sempre dei dati personali o dati sensibili; la consegna di una prescrizione a persona diversa dall'interessato necessita quindi sempre del consenso/delega del paziente.

-La delega espressa oralmente per telefono è valida, ma non tutela il medico: se il paziente negasse di averla espressa, il medico non avrebbe elementi a propria difesa. Il consenso va messo per iscritto.

-La delega al ritiro di una ricetta può essere occasionale (per quella sola volta) o continuativa, fino ad eventuale revoca. Per comodità la delega può essere espressa una volta per tutte, riportando tutte le persone delegate.

Io sottoscritto Cod.Fisc..... delego (barrare la voce che interessa) permanentemente/per questa unica volta il sig./sig.ra a ritirare la documentazione sanitaria che mi riguarda Macerata, li Firma

-La delega al ritiro della prescrizione permette appunto di ritirarla ma non autorizza a prendere conoscenza dei suoi contenuti. Il medico non può neppure presumere che il delegato abbia tale autorizzazione per cui deve effettuare la consegna in busta chiusa. In un momento successivo il delegato deciderà (sua responsabilità) se aprire o meno la busta e prendere o meno visione dei contenuti.

-Il Garante non ritiene che la busta chiusa, qualora venga lasciata incustodita in sala d' aspetto, costituisca una sufficiente tutela per la privacy dei contenuti. Onde evitare rigorosamente che un soggetto (anche un non-paziente) entri in possesso (scientemente o per errore) di una altrui ricetta medica (accedendo così ai dati sensibili ed ai farmaci prescritti), appare indispensabile organizzare una "consegna" delle ricette mediche, e non già il semplice "ritiro" delle stesse.

Queste disposizioni possono apparire esagerate, perchè le prassi ormai consolidate da molto tempo e basate essenzialmente su un consenso orale e fiduciario si sono dimostrate generalmente valide. In effetti se il consenso dato verbalmente viene poi confermato, tutto va bene, ma se sorgono contestazioni, l'inosservanza delle regole può portare a sanzioni pesanti.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA: Dal 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato il via al sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per la giustificazione delle assenze per

malattia dei dipendenti pubblici e privati (resta in vigore il certificato cartaceo per i dipendenti delle Forze Armate e di Polizia e dei Vigili del Fuoco, per i Magistrati, gli Avvocati dello Stato, i Professori universitari, il Personale diplomatico e prefettizio). Dal 13 Settembre 2011 l'obbligo dell'invio telematico della certificazione di Malattia è entrato a regime per tutti i Medici dipendenti del SSN, i Medici convenzionati con il SSN ed i Medici liberi professionisti. Le credenziali di accesso al sistema (PIN) per la trasmissione telematica dei certificati di malattia, sono rilasciate dalle Zone Territoriali per i Medici Convenzionati e Dipendenti Pubblici, dall'Ordine dei Medici per i Medici Liberi Professionisti.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: La Legge n° 2/2009 prevede l'obbligo per gli iscritti agli Ordini professionali di fornirsi di un **indirizzo di posta elettronica certificata**. L'ordine ha stipulato una convenzione con la società ARUBA di Bologna con la quale si fornisce all'iscritto il predetto servizio ad un costo triennale di € 5,50 + IVA. Chi avesse già provveduto in maniera autonoma può continuare ad utilizzare la PEC attivata, a meno che non si tratti di PEC fornita a titolo gratuito da INPS, ACI, GOVERNO o POSTE ITALIANE. Queste ultime non hanno i requisiti richiesti per i professionisti dalla legge n. 2/2009. Per maggiori informazioni si può contattare la segreteria dell'Ordine.

INIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E PARTITA IVA: Frequentemente giovani medici che effettuano sostituzioni a medici di famiglia o che ricevono incarichi a tempo determinato di Guardia Medica non aprono la partita iva convinti di svolgere attività occasionale. In effetti, viste le risoluzioni ministeriali, l'occasionalità può essere invocata solo in casi specifici. Inoltre il rischio di non potere godere per tre anni del regime previsto per le nuove iniziative di lavoro autonomo dall'art. 13 della Legge 388/2000 (analizzato più avanti) dovrebbe far considerare in maniera più attenta la questione. Considerata la complessità delle norme, si consiglia sempre, prima di intraprendere un'attività non inquadrata nel regime del lavoro subordinato, di richiedere il parere di un consulente di fiducia o del consulente dell'Ordine.